

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1730)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, TOLLOY, VERGANI e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 1961

Benefici agli impiegati civili dello Stato e delle Amministrazioni autonome,
mutilati ed invalidi di guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede agli articoli 353 e 355 la promozione, anche in soprannumero, degli invalidi di guerra delle carriere esecutive e del personale ausiliario.

È stato presentato alla Camera dei deputati una proposta di legge — atto n. 2833 — che prevede la promozione, anche in soprannumero, degli invalidi di guerra delle carriere direttive e di concetto, promozione che era limitata solamente alle due carriere sopra citate.

L'approvazione di tale proposta, mentre sanerebbe l'ingiustizia esistente verso i funzionari delle carriere direttive e di concetto, finirebbe però con il creare una nuova sperequazione tra questi funzionari e gli impiegati delle carriere di esecutiva e del personale ausiliario.

Infatti, con l'approvazione della proposta di legge presentata nell'altro ramo del Parlamento, le promozioni per i mutilati inquadri nei ruoli organici delle carriere

direttive e delle carriere di concetto avranno decorrenza a tutti gli effetti dalla data di compimento dell'anzianità minima prevista dal testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per l'avanzamento al grado superiore.

Inoltre la promozione è prevista per il grado immediatamente superiore a quello rivestito alla data di entrata in vigore della legge, mentre per le carriere esecutive e del personale ausiliario la promozione limitata alla terza qualifica ha luogo dopo un numero di anni maggiore di quello previsto per l'avanzamento al grado superiore.

Per tali ragioni ci permettiamo di proporre un provvedimento che, mentre estende la promozione alla qualifica superiore per gli impiegati dello Stato e delle Amministrazioni autonome delle carriere direttive o equiparate e delle carriere di concetto o equiparate, modifica gli articoli 353 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Con l'articolo 1 si propone la concessione delle promozioni in soprannumero degli invalidi di guerra forniti di pensione vitalizia anche per riparare ad alcune recenti disposizioni legislative che, consentendo la pro-

mozione al grado superiore senza l'anzianità minima richiesta, hanno danneggiato lo sviluppo di carriera dei mutilati di guerra.

L'articolo 2 considera gli effetti del soprannumero di cui prevede il graduale riasorbimento sulla falsariga di similari provvedimenti legislativi.

L'onere finanziario è preso in considerazione dall'articolo 3 che ripete norme già comprese in provvedimenti di legge ana-

loghi. D'altronde è da prevedersi un onere di bilancio irrilevante in quanto il trattamento economico del grado superiore, per gli scatti di stipendio già conseguiti nel grado inferiore, sarà lievemente maggiore e in alcuni casi addirittura pari a quello attualmente in godimento.

Per le ragioni su esposte sottoponiamo al vostro esame il presente disegno di legge che ci auguriamo vorrete approvare.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Agli impiegati civili dello Stato e delle Amministrazioni autonome aventi la qualifica di mutilato ed invalido di guerra con diritto di pensione a vita e che siano inquadrati nei ruoli organici delle carriere direttive o equiparate, di concetto, esecutive e del personale ausiliario è concessa la promozione, anche in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, al grado immediatamente superiore a quello rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

In corrispondenza dei posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono lasciati vacanti tanti posti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo corrispondenti ai posti assegnati in soprannumero.

I posti in soprannumero sono assorbiti con il passaggio al grado superiore o con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

La promozione non viene concessa a chi ha già goduto dei benefici previsti dagli articoli 353 e 355 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio, previsti negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.